



**COMUNE DI MARNATE**  
*Provincia di Varese*

Codice ente: **11503**  
**DELIBERAZIONE N° 3**

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

## **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 3 del 19/02/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>SCAZZOSI MARCO</b>	X	
<b>CANAVESI DONATA</b>	X	
<b>LODOLETTI MARIO</b>		X
<b>LUPPI LUIGI</b>	X	
<b>ALBE' PIERANGELO</b>	X	
<b>CAFORIO FILOMENA</b>	X	
<b>QUAINI GLORIA</b>	X	
<b>DELLA BELLA DAVIDE</b>	X	
<b>CALAMARI LUCA</b>	X	
<b>MORANDI FERNANDO</b>	X	
<b>SALMOIRAGHI ALESSANDRO</b>	X	
<b>DE MARCHI GIUSTO GABRIELE</b>	X	
<b>SPIRITO TATIANA</b>	X	

TOTALE PRESENTI: **12**

TOTALE ASSENTI: **1**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Cerana Celestino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO SCAZZOSI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 del 19/02/2018**

Proposta n.6 del SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2015 e n. 6 del 18.03.2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.03.2017 sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2017;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2018;\_\_\_\_\_.

Atteso che:

- il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire parte dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Dato atto che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono i seguenti:

<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	230.788,58
TUTELA VALORIZZAZIONE RECUPERO AMBIENTALE	92.590,27
PROTEZIONE CIVILE	5.005,45
ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	107.434,55
SERVIZI DEMOGRAFICI	175.629,62
SERVIZI CIMITERIALI	24.962,57
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	244.842,91
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	203.919,84
<b>TOTALE</b>	<b>1.085.173,79</b>

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dalla Legge 232 del 11.12.2016 (Finanziaria 2017), così come modificato dall'art. 1, comma 37 della Legge 205 del 27.12.2017 (Finanziaria 2018) dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

- approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
  - il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
  - il decreto del Ministero dell'Interno 29.11.2017 che ha differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (ART.2 DEL D.L. 31/08/2013, N. 102): ALIQUOTA 2,2 ‰;
- AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA DELLE ALTRE FATTISPECIE IMMOBILIARI;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti, resi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:
  - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (ART.2 DEL D.L. 31/08/2013, N. 102): ALIQUOTA 2,2 ‰;
  - AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA DELLE ALTRE FATTISPECIE IMMOBILIARI;
- 3) di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 4) di demandare al Servizio Finanziario-Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze

Di seguito

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti....

## **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

---

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 del 19/02/2018**

Il Sindaco relaziona sul punto in oggetto.

...O M I S S I S...

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

**Riscontrata** la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Acquisiti** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

**Con voti** favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Morandi, Salmoiraghi, De Marchi Giusto), astenuti n. 1 (Spirito) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018" come sopra trascritta.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti** favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Morandi, Salmoiraghi, De Marchi Giusto), astenuti n. 1 (Spirito) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti

### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*Firmato digitalmente*  
Marco Scazzosi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato digitalmente*  
Angelo Quagliotti

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*